

dell'insolvenza, Ccii): la norma che individua il 16 marzo come data di entrata in vigore è contenuta nell'articolo 389, comma 2.

Le novità normative sono riportate nel nuovo articolo 2477 del Codice civile e possono essere suddivise in due categorie: quelle relative alle clausole statutarie delle Srl; e quelle che riguardano i presupposti dettati dalla legge per la nomina dei soggetti preposti allo svolgimento dei compiti di revisione e controllo.

Le nuove norme che impattano sulla redazione degli statuti di Srl devono essere rispettate dalle società che si costituiscono dal 16 marzo in avanti.

● nomina del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità) e di un revisore (con il compito del controllo contabile);

● nomina solamente del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità), e non del revisore; in tal caso, lo statuto deve attribuire all'organo sindacale il compito della revisione contabile (poiché, in mancanza, è obbligatoria la nomina del revisore: articoli 2477, comma 5, e 2409-bis, comma 2 del Codice civile) e l'organo sindacale deve essere composto solo da revisori (articolo 2409-bis, comma 2, Codice civile);

● nomina solamente del revisore

lano devoluto dai soci (articoli 2476 e 2409 del Codice civile).

È rimasta minoritaria nella prassi e negli orientamenti professionali la tesi secondo cui, in caso di nomina del solo revisore, a questi compete anche il controllo di legalità (massima 124 dei notai di Milano): prevale la tesi che il revisore si limiti a svolgere il controllo contabile (documento di ricerca di Assirevi 172R; massima I.D.14 del notariato triveneto; massima 19 dei notai della Campania).

Occorre rammentare che (articoli 16 e 19-bis, Dlgs 39/2010) negli enti di interesse pubblico (compresi quelli soggetti a regime intermedio: si tratta di società quotate,

trollare una società obbligata alla revisione legale dei conti.

L'obbligo di nomina derivante dal superamento dei limiti dimensionali (attivo, ricavi, dipendenti) cessa se, per tre esercizi, non risulta superato nessuno di tali limiti.

Vi è peraltro da considerare che la durata in carica dei sindaci non può essere inferiore al triennio (articolo 2400, comma 1, Codice civile); pertanto, cessato l'obbligo di nomina, occorre attendere la scadenza del triennio (massime di luglio 2016 del Consiglio notarile di Roma; norma di comportamento 1.6 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti).

Nomina obbligatoria
Cambiano i presupposti che obbligano a effettuare le nomine del sindaco unico (o del collegio sindacale) o del revisore. L'obbligo deve essere adempiuto entro il trentesimo giorno successivo a quello nel quale viene approvato un bilancio d'esercizio dal quale risulti che la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata

IL PRINCIPIO

Non cambia il ruolo dei soci-amministratori

Il nuovo articolo 2086 del Codice civile obbliga a un assetto adeguato

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) introduce nel diritto societario il principio per il quale (nuovo articolo 2086 del Codice civile, introdotto dall'articolo 375) le società hanno il dovere:

- di dotarsi un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
- di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Questo principio viene poi declinato nei singoli tipi societari, con la modifica (disposta dall'articolo 377)

di diversi articoli del Codice civile:

- l'articolo 2257, in tema di società di persone;
- gli articoli 2380-bis e 2409-novies, in tema di società azionarie;
- l'articolo 2475, in tema di società a responsabilità limitata.

L'obiettivo è introdurre in ciascuno di essi la norma secondo la quale la «gestione dell'impresa» «spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

L'impressione suscitata dalla complessiva osservazione di questo nuovo panorama normativo è che, in sostanza, siano stati codificati concetti i quali già erano immanenti nel nostro ordinamento e che, quindi, la loro traduzione in prescrizioni scritte non pare comportare significativi scostamenti rispetto a quanto già prevalentemente si pensava e si operava.

Senonché, con riferimento specifico alla disciplina della società a responsabilità limitata, occorre un momento di riflessione. In quanto, se il

concetto di «spettanza esclusiva» agli amministratori della «gestione dell'impresa» è fatto normale nelle società di persone (ove i soci sono, di diritto amministratori) e nelle società azionarie (ove la legge tiene i soci ben lontani dalla gestione dell'impresa), nelle Srl accade l'esatto contrario:

- lo statuto della Srl può affidare ai soci (singolarmente o nel loro complesso) determinate competenze gestorie o anche l'intera gestione della società (articolo 2479, comma 1, Codice civile);
- lo statuto della Srl può attribuire a singoli soci «particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società» (articolo 2468, comma 3, Codice civile);
- i soci che comunque abbiano partecipato alla gestione della società ne rispondono, in solido con gli amministratori, verso la società, gli altri soci o i terzi (articolo 2476, comma 7, Codice civile).

Con l'articolo 377 il legislatore non sembra abbia voluto spazzar via tacitamente, d'un sol colpo, uno dei prin-

cipi-cardine del nostro diritto societario, introdotto a chiare lettere dalla riforma del 2003, vale a dire il principio della stretta attinenza dei soci della Srl con la gestione della società, stante il caratteristico rilievo che la figura del socio di Srl (a differenza di quello di Spa) assume nella vita quotidiana della Srl e, quindi, nelle decisioni amministrative che essa adotta.

A tacere del fatto che una interpretazione del Codice della crisi d'impresa nel senso di un suo effetto abrogante della disciplina codicistica della Srl comporterebbe la necessità di modificare tantissimi statuti (e sconvolgerebbe l'assetto di governance vigente in un gran numero di Srl, ove l'equilibrio tra i soci è realizzato proprio attribuendo a taluno di essi determinati poteri incidenti sulla gestione della società), non può pensarsi né che il legislatore abbia voluto effettuare, con il metodo dell'abrogazione tacita, una così radicale riforma, né che un legislatore così «tecnico» come quello della crisi d'impresa sia stato talmente improvviso da di-

menticarsi norme «centrali» come quelle di cui ai predetti articoli 2479, 2468 e 2476 del Codice civile.

Bisogna dunque concludere che quando il Codice sulla crisi d'impresa prescrive che la «gestione dell'impresa» «spetta esclusivamente agli amministratori» abbia inteso sancire, nel caso della Srl, che tutti coloro i quali concorrano a formare le decisioni di gestione della Srl debbano agire con un fine di coerenza e coordinazione con la necessità di avere un assetto d'impresa adeguato alla sua natura e alle sue dimensioni, in modo che le eventuali crisi possano essere tempestivamente rilevate e la continuità aziendale sia garantita.

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ONLINE
La rassegna dei principali orientamenti su sindaci e revisori

quotidiano
fisco.
ilssole24ore
.com

Transfer pricing, vale il metodo usato dalla società

CTR LOMBARDIA

Quando il criterio adottato è previsto dalla normativa va usato anche nella verifica

presa abbia utilizzato un metodo che rispetta le disposizioni del Dm, la verifica fiscale dell'Ufficio si deve basare su tale metodo. I giudici lombardi applicano tale principio, negando all'agenzia Entrate l'applicazione del profit split in luogo del Tnm applicato dal contribuente in questione. Il contribuente

mente importante, poiché l'ufficio spesso volte tende a «traslare in avanti» il triennio di riferimento, comprendendo inopinatamente lo stesso esercizio oggetto di accertamento. La Commissione, al riguardo, assume una posizione netta e chiara: considera che la maggior parte dei bilanci

LA SENTENZA

01 I principi
● Il Fisco deve seguire il metodo utilizzato dalla società (Dm 14.05.18, articolo 4, comma 6)

● Possibile inclusione tra i comparables di società in perdita. Le Guidelines Ocse del 2017 hanno finalmente chiarito che è possibile considerare tali società, purché le perdite non siano sistemiche. La Commissione prende atto di tale nuovo orientamento, e lo fa suo. La ratio è chiara: le società in per-

La questione era stata posta da un avvocato il quale, con istanza di interpello, chiedeva come poter procedere al recupero della ritenuta a titolo di acconto subita da una società con sede in San Marino. Il principio vale però per tutti i redditi esteri. In particolare, il professionista sottolineava l'impossibilità di portare in detrazione la ritenuta in dichiarazione dei redditi stante la sua adesione al regime forfettario.

La risposta dell'Agenzia esclude però la possibilità di recuperare la predetta ritenuta. Infatti, il regime forfettario di cui alla legge 190/2014 prevede la determinazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività, differenziato in base al tipo di attività svolta, all'ammontare dei ricavi/compensi conseguiti; il reddito così determinato è poi assoggettato a un'imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni per le nuove attività. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del Tuir i redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta in Italia.

Nel caso descritto, il reddito era stato assoggettato a ritenuta in applicazione dell'articolo 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra la Repubblica di

disciplina del credito per le imposte pagate all'estero. Così facendo però, lo stesso reddito risulta oggetto di doppia tassazione: la prima mediante l'applicazione della ritenuta estera non più recuperabile e la seconda mediante l'applicazione dell'imposta propria del regime forfettario.



CONTENZIOSO

Notifica via pec sempre valida

In tema di giustizia digitale, al di là dell'interpretazione autentica dell'articolo 16bis, comma 3, del rito tributario, la notifica telematica dell'appello è da considerarsi comunque valida.

— Massimo Romeo

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianofisco.ilssole24ore.com

SPESE LEGALI

La sentenza guida la ritenuta del legale

Solo in caso di distrazione il soccombente deve versare anche al fisco

Luca De Stefani

Se onorario, rimborsi spese e contributo previdenziale integrativo dell'avvocato di parte vittoriosa sono pagati dalla parte soccombente, perché il giudice ha disposto la «distrazione» in suo favore, la ritenuta d'acconto del 20% va versata all'Eario con l'F24 dal soccombente stesso e non dal cliente del difensore. Ma se il legale non è «distrattario», ma richiede «comunque di incassare le somme, liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, in forma di

poi rimborsato dalla controparte che ha perso la causa. La ritenuta d'acconto va pagata dal cliente vittorioso, se sostituto d'imposta (quindi, ad esempio, non se è un privato).

Se la sentenza ha disposto la «distrazione», invece, gli onorari del difensore di parte vittoriosa, i rimborsi spese anticipati, il contributo integrativo (al netto della ritenuta d'acconto del 20%) e l'Iva (solo se la parte vittoriosa non la detrae) vanno pagati al difensore direttamente dal soccombente, il quale deve anche versare la ritenuta d'acconto con l'F24, tranne nei casi in cui non sia un sostituto d'imposta ma, ad esempio, un privato o un soggetto non residente, senza stabile organizzazione in Italia (risoluzione 649/1980). La richiesta è arrivata perché un